



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

| | |
|--------------------------------|---|
| dott. Giovanni Spagnoli | Presidente |
| dott. Matteo Aranci | Giudice applicato – relatore ed estensore |
| dott.ssa Maura Manzi | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 661 dell'anno 2021, introdotta da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), in proprio ex art. 86 c.p.c. e domicilio eletto presso il proprio studio

ATTORE

CONTRO

Controparte_1 (c.f. *C.F._2*), con il patrocinio dell'Avv. FOGLIETTI FEDERICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.

CONVENUTO

Parte_2 (c.f. *P.IVA_1*)

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI.

PARTE ATTRICE: cfr. note scritte del 12.1.2026.

PARTE CONVENUTA: cfr. note scritte del 6.2.2026.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)

1. Si dà atto, in via preliminare, che il procedimento è stato assegnato al Giudice estensore dott. Matteo Aranci, magistrato applicato al Tribunale di L'Aquila *ex art. 3, D.L. 117/2025*, secondo la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del giorno 1.10.2025.

Nessuna delle parti ha esercitato l'opposizione di cui all'art. 3, co. 7, D.L. cit.

La causa, di natura documentale e che immediatamente fu rinviata per precisare le conclusioni senza che le parti avessero mai domandato i (e fruito dei) termini *ex art. 183.6 c.p.c.*, è stata rimessa in decisione con ordinanza *ex art. 127-ter c.p.c.* dell'11.2.2026, senza concessione di termini per scritti conclusionali in ragione della rinuncia di entrambe le parti costituite.

2. L'attore, Avv. **Parte_1** ha agito in questa sede per fare *“accertare e dichiarare l'avvenuta valida cessione e trasferimento delle quote sociali della **Parte_2** da parte dell'avv. **Pt_** in favore del sig. [...] **CP_1** a decorrere dal 19 giugno 2019, nonché l'avvenuta cessazione della carica di amministratore dell'attore, a decorrere dal 12 luglio 2019, e, per l'effetto, ordinare al Conservatore presso la Camera di Commercio di L'Aquila l'iscrizione-annotazione dell'avvenuto trasferimento di quote sociali e le dimissioni dalla carica di amministratore da parte del ricorrente con effetto retroattivo a partire dalle predette date, il tutto ai sensi dell'art. 2470 c.c.; o comunque emettere ogni consequenziale pronuncia o statuizione diretta alla annotazione – iscrizione nel Registro delle Imprese, da parte del Conservatore competente; - sempre con vittoria di spese e competenze, come per legge”*.

Si è costituito in giudizio il solo convenuto **Controparte_1**, il quale ha da ultimo concluso per *“1) in via preliminare dichiarare la propria incompetenza e/o carenza di potere giurisdizionale per l'esistenza nello Statuto della società **Parte_2** di clausola compromissoria con la quale la controversia oggetto del presente giudizio deve essere deferita ad un Collegio di Arbitri, con tutte le conseguenti statuizioni in ordine alle domande avanzate dalla controparte; 2) respingere la domanda di accertamento e dichiarazione dell'avvenuto valido trasferimento delle quote sociali della **Parte_2** da parte dell'Avv. **Pt_** in favore del Sig. **CP_1** a decorrere dal 19 giugno 2019 nonché quella diretta all'accertamento e alla dichiarazione dell'avvenuta cessazione della carica di amministratore dell'Avv. **Pt_** a decorrere dal 12 luglio 2019, in quanto infondate; 3) respingere in ogni caso le conseguenti ulteriori domande dirette ottenere l'ordine al Conservatore presso la Camera di Commercio di iscrizione-annotazione dell'avvenuto trasferimento di quote sociali e delle dimissioni dalla carica di amministratore, non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 2740 c.c. e comunque non potendo avere tale iscrizione-annotazione effetto retroattivo; 4) con vittoria di spese del presente giudizio.”*

3. Occorre muovere, nella disamina delle domande di parte, dall'eccezione di arbitrato sollevata da **Controparte_1** con la comparsa di costituzione e risposta del 21.7.2021.

L'eccezione, che è tempestiva, è tuttavia infondata.

Nell'atto di trasformazione da s.n.c. a s.r.l. del 17.11.2017, rep. N. 39213, racc. n. 28185 stipulato avanti al Notar *Persona_1* i soci della "*Parte_2*", all'epoca s.n.c. e poi s.r.l., ossia *Controparte_1* e *Parte_1* hanno *inter alia* pattuito, all'art. 18, che "*qualunque controversia, compromettibile per legge, dovesse insorgere tra i Soci e tra essi e la società, verrà deferita a tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi dal Presidente del Tribunale ove ha luogo la sede della società*".

Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17328/08) e di merito (Trib. Milano, Sez. Imprese, 2158/18; 6411/25) in casi sovrapponibili, il fatto che la partecipazione sociale costituisca l'oggetto del rapporto contrattuale – in questo caso, di cessione di quote – non vale ad attrarre la materia a quella dei rapporti sociali e delle "controversie tra soci", come affermato anche dalla Suprema Corte in casi del tutto analoghi. Infatti, la clausola compromissoria statutaria ha un ambito di operatività limitato al contenuto del contratto sociale e dalle obbligazioni che ne derivano direttamente: un contratto di compravendita di quote sociali, ancorché intercorso tra soci, non ripete alcun profilo di disciplina dalla qualità dei contraenti o dalla natura di quota sociale del suo oggetto, in quanto la regolamentazione di interessi contenuta nel contratto non è in alcun modo influenzata dalla qualità di parti o dalla natura dell'oggetto.

Per tali ragioni, l'eccezione non merita alcun seguito e dev'essere respinta.

4. Nel merito, le domande di *Pt_* sono fondate.

4.1. Le odierne parti costituite – ossia *Parte_1* e *Controparte_1*, già unici soci della s.r.l. come si desume dai documenti (in particolare, doc. 1 att. e doc. 2 conv.) – hanno sottoscritto, il giorno 15.6.2019, una scrittura privata avente a oggetto la "alienazione quota sociale" del 40% del capitale sociale della *Parte_2* (doc. 2 att.); quindi, il 19.6.2019 (doc. 3 att.) hanno sottoscritto una seconda scrittura, avente a oggetto la "alienazione quota sociale – disponibilità all'esercizio di prelazione".

L'art. 5 dello Statuto prevede la trasferibilità delle quote ai sensi di legge e, al terzo paragrafo, che i soci che intendono alienare le quote devono darne comunicazione agli altri soci, i quali (secondo paragrafo) dispongono poi di sessanta giorni per comunicare se intendono avvalersi di tale diritto. In adesione a tale sequenza scandita dallo Statuto, dunque, dapprima *Pt_* ha comunicato a [...] *CP_1* l'intenzione di cedere le proprie quote (lettera del 15.6.2019, sottoscritta per accettazione dal ricevente), poi *CP_1* ha manifestato la volontà di acquistare tali quote, precisando che "*il pagamento del complessivo prezzo di euro 3.000,00 avverrà tramite bonifico bancario*".

Il successivo 25.6.2019 *CP_1* ha versato 3.000,00 euro a *Pt_* mediante bonifico bancario, recante causale "*acquisto quote società Parte_2*".

4.2. A fronte di tali evidenze documentali, l'attore ritiene che il trasferimento delle quote si sia perfezionato per effetto del consenso validamente prestato e che **CP_I** si sarebbe sottratto alla sottoscrizione di un formale atto scritto idoneo all'iscrizione nel Registro delle imprese.

4.3. Di contro, il convenuto afferma che il trasferimento non si sia mai perfezionato, avendo anzi comunicato di non voler esercitare il diritto di prelazione (cfr. doc. 4 conv.).

4.4. Il Tribunale ritiene che il trasferimento delle quote da **Pt_** a **CP_I** si sia perfezionato.

Come noto (cfr. Cass. 25626/17, 25468/10; Trib. Milano, Sez. Imprese, 1729/23), il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né *ad substantiam* né *ad probationem* la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa.

Nel caso in esame, la stipulazione del contratto di cessione si desume chiaramente dalla disamina del doc. 4 att., dal quale risulta che il 25.6.2019 – ossia dopo lo scambio delle scritture del 15.6.2019 e del 19.6.2019, conformi alle previsioni statutarie – **CP_I** ha versato 3.000,00 euro a **Pt_** mediante bonifico bancario, avente causale “*acquisto quote società Parte_2*”. Tale documento, mai contestato dal convenuto, è incompatibile con qualsiasi diversa ricostruzione della vicenda; l'invio della PEC del 19.7.2019 (doc. 4 conv.) da parte di **CP_I**, che riferiva di non voler più esercitare la prelazione, è del tutto inefficace, dovendosi ritenere già perfezionato il contratto.

Non solo, infatti, nella causale è stata chiaramente descritta l'imputazione di pagamento (si ricordi, quanto al valore probatorio della causale non contestata, Cass. 20052/24) senza riferimento alcuno ad acconti, anticipi o caparre di sorta, ma soprattutto è evidente che 3.000,00 euro è importo corrispondente – per valore e modalità di pagamento – a quanto risulta *per tabulas* dalle scritture del 15.6.2019 e del 19.6.2019. Sicché, non si vede come possa ritenersi – a fronte di simili evidenze – non perfezionato un contratto per la cui conclusione, come detto, è sufficiente il merio scambio del consenso, senza alcuna necessità di forma scritta.

4.5. Parimenti documentata e fondata è la domanda volta a ottenere l'accertamento della rinuncia di **Pt_** dall'ufficio di amministratore.

Infatti, anche in tema di s.r.l., pur in assenza di una norma *ad hoc* come l'art. 2385 c.c. in tema di s.p.a. (da ritenersi, secondo costante giurisprudenza, applicabile in via analogica), si ritiene che i poteri di rappresentanza dell'amministratore di società di capitale cessino per effetto di un valido atto di rinuncia, senza che si renda a tal fine necessaria, salvo specifico patto, la sussistenza di una giusta causa o l'accettazione di quell'atto da parte dei soci.

Con messaggio PEC del 12.7.2019 (doc. 6 att.), *Pt_* ha inequivocabilmente comunicato alla società e al convenuto *CP_1* la rinuncia dall'incarico amministrativo, che, ai sensi dell'art. 2385 c.c., va dunque fatto oggetto di iscrizione nel Registro delle Imprese.

4.6. Questa pronuncia è idonea alla trascrizione nelle forme di legge presso la competente Camera di Commercio.

5. Spese secondo soccombenza, nei minimi per il valore della causa tenuto conto che non vi è stata la fase di trattazione e le parti hanno assentito all'immediata rimessione al Collegio senza termini *ex art.* 190 c.p.c.

Per Questi Motivi
Il Tribunale di L'Aquila
in composizione collegiale
Sezione specializzata in materia di impresa

A definizione della causa di primo grado avente numero **661/2021**, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) **ACCERTA E DICHIARA** l'avvenuto trasferimento delle quote sociali della *Parte_2* [...] da *Parte_1* a *Controparte_1* con decorrenza dal 19.6.2019;
- 2) **ACCERTA E DICHIARA** l'avvenuta rinuncia all'ufficio di amministratore della *Parte_2* [...] da parte di *Parte_1* con decorrenza dal 12.7.2019;
- 3) **DICHIARA** le statuizioni che precedono idonee all'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- 4) **CONDANNA** *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite a favore di *Parte_1* che vengono liquidate in 1.700,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Camera di consiglio del 23/02/2026

Il Presidente

(dott. Giovanni Spagnoli)

Il giudice estensore – applicato *ex art.* 3, D.L. 117/2025

(dott. Matteo Aranci)